RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 27

Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea

Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' ed entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. (2) Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'articolo Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianitaassoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.

Versione in vigore dal 18 agosto 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Titolo	II — Avanzamento
Capo	III — Norme particolari per gli ufficiali in servizio permanente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1997/art-27-ufficiali-subalterni-della-marina-conseguimento-del-diploma-di-laurea/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it